



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo 6/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento acquisita in più paesi (Italia/Francia) appartenenti all'Unione Europea dal Sig. Mulas Andrea;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione dell'autorità competente della Francia "Ministères éducation jeunesse sports enseignement supérieur recherche", rilasciata in data 16/03/2022, con la quale si certifica che il titolo indicato nel dispositivo abilita l'interessato all'insegnamento di "Scienze fisiche e chimiche" ad alunni di età compresa tra gli 11 e i 18 anni;

VISTO l'attestato del 10 marzo 2011 - prot. n. 173, con il quale il Ministero de l'Enseignement Superieur et de la Recherche francese ha dichiarato, su richiesta di questa Direzione, che la professione di insegnante in Francia "non è regolamentata";

RILEVATO che in Francia l'accesso alla professione di insegnante non è subordinato al conseguimento di una qualifica professionale specifica, ma ad un livello di studi post secondari che attestino un ciclo di studi di almeno cinque anni;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, l'accesso e l'esercizio alla professione regolamentata è consentito anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non regolamenti la professione di docente;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 267/2009, l'interessata ha documentato, esperienze professionali d'insegnamento di ruolo maturate in Francia dall'anno scolastico 2011/2012 al 2014/2015;

CONSIDERATO che l'interessato ha documentato esperienza professionale in Francia dal 2017 al 2021;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per

l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

Titolo di studio post-secondario: Laurea Specialistica in "Scienze chimiche, indirizzo chimica di coordinazione" conseguita presso l'Università degli studi di Cagliari (ITALIA) in data 16/07/2014;

Titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré - Capes (Materia Fisica e chimica), rilasciato da "Secrétariat général Direction générale des ressources humaines (FRANCIA) in data 06/07/2018;

Esperienza professionale svolta durante l'anno scolastico 2018/2019 presso "l'Ecole Normale Sup Lyon" (FRANCIA) come precisato nel documento rilasciato dal "Ministere de l'education National et de la jeunesse" in data 01/12/2018;

Posseduto dal cittadino italiano Prof. **Mulas Andrea**, nato a Carbonia (ITALIA) il 15/05/1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente per la seguente classe di concorso:

A034 Scienze e tecnologie chimiche nella scuola secondaria di II grado

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio Manca

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972